

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Abruzzo - L'Aquila - Sezione I, sentenza 11 febbraio 2010, n. 74.

È legittimo il provvedimento con cui il Sindaco ha revocato l'incarico ad un assessore, ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, motivato con esclusivo riferimento alla "rottura" del rapporto fiduciario sotteso al mandato assessorile.

Omissis.

Con il ricorso sopra epigrafato e succedanei motivi aggiunti il signor ... impugna gli atti con i quali il Sindaco del Comune di ... ha dapprima sospeso e quindi revocato la nomina ad Assessore del predetto ricorrente.

Omissis.

Si costituiva il comune di ..., deducendo la piena legittimità dei provvedimenti impugnati sul rilievo che detti atti, politicamente connotati, risultavano assistiti da ampia discrezionalità e non richiedevano motivazione, peraltro, contenuti negli atti stessi.

Omissis.

II.1) Al riguardo, deve osservarsi che la materia in argomento è attualmente regolata dall'art. 46 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in base al quale "il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione"; lo stesso articolato, al quarto comma, dispone che "il Sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio".

Omissis.

III. Al fine di dirimere la questione, giova evidenziare che il precitato art. 46 prevede espressamente il solo obbligo di una motivata comunicazione al Consiglio dell'atto di revoca, non curandosi detta disposizione di imporre specificatamente una motivazione per l'atto di revoca.

Discenderebbe pertanto dall'interpretazione letterale della norma, l'obbligo per il sindaco e il presidente della Provincia di rendere conto solo al Consiglio della scelta adottata; la motivazione contenuta nella comunicazione all'organo consiliare, peraltro, ha evidente natura e carattere strettamente politico, sì da porre il consiglio in condizione di effettuare a sua volta valutazioni di ordine politico, anche eventualmente opposte rispetto a quelle operate dal Sindaco, che potrebbero condurre fino all'estremo rimedio del voto di sfiducia.

Omissis.

III.4) Va pure aggiunto, sotto diverso profilo, che la nomina degli assessori prevista dal comma secondo dell'art. 46 si basa su un vincolo di fiducia tra il sindaco o il presidente della Provincia e la giunta nominata, non richiedendo alcuna motivazione in ordine alle ragioni della scelta compiuta; analoga natura dovrebbe essere riconosciuta al *contrarius actus* della revoca, che si fonda proprio sul venir meno della fiducia medesima; in tal senso, la revoca nel contesto del peculiare peso politico assegnato al sindaco o al presidente della provincia in funzione della elezione ridetta, si ricollega come atto simmetricamente negativo alla nomina e riposa su presupposti connessi a valutazioni di opportunità politico-amministrativa rimesse in via esclusiva al sindaco.

Omissis.

III.6) Va ribadito che l'art. 46 cit. si limita a prevedere una comunicazione motivata al Consiglio per la revoca dell'incarico di assessore senza preoccuparsi della giustificazione da rendere al diretto interessato e senza prevedere uno specifico motivo di ratifica da parte del consiglio.

L'anomalia di tale previsione rispetto ai principi generali in tema di motivazione degli atti amministrativi risulta congruente con il contesto normativo del d.lgs. 267/2000, il quale tende a favorire la effettiva gestione dell'amministrazione locale da parte del sindaco senza curarsi eccessivamente dell'eventuale cessazione di singoli assessori nello svolgimento quinquennale del mandato, purché ciò sia sostanzialmente condiviso dal consiglio, anche implicitamente (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, n. 280/2009), con la conseguenza che l'obbligo di motivazione del provvedimento di revoca dell'incarico di un singolo assessore può senz'altro basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrative, rimesse in via esclusiva al sindaco, tenendo presente che si tratta non già di un tipico provvedimento sanzionatorio, ma di revoca di un incarico fiduciario, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto i profili formali e per evidente arbitrarietà, in relazione all'ampia discrezionalità, come sopra detto spettante al capo dell'amministrazione locale.

Omissis.

IV. Nel caso di specie, il provvedimento è motivato in relazione alla "rottura del rapporto fiduciario" tra il sindaco e

l'odierno ricorrente, ribadita nella comunicazione al consiglio comunale con riferimento alla sospensione di un corretto rapporto collaborativo anche tenuto conto delle numerose assenze alle riunioni di giunta.

Tale motivazione, esplicitata nella detta comunicazione al consiglio, con riferimento alla necessità di assicurare la coesione e l'unità di indirizzo della giunta nonché di garantire il perseguimento con piena efficienza ed operatività del programma politico, ma già contenuta nel provvedimento di sospensione della delega del 15.11.2008, alla stregua di quanto sopra esposto, va apprezzata come congrua, adeguata e valida a sorreggere lo stesso provvedimento.

Omissis.